



Allegato B al n.4575 di Raccolta

S T A T U T O
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata **"FRZ Società a Responsabilità Limitata"**

in sigla

"F.R.Z. S.r.l.".

2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte dei comuni e/o enti pubblici soci.

3. L'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente a: altri Enti Locali; altri Enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche; loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale; purché situati nel territorio del sud pontino o corrispondente ambito territoriale stabilito in base alle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede in **Formia (LT)**.

L'indirizzo è quello risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica del presente Statuto.

3. Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al **31 Dicembre 2100** e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea straordinaria su deliberazione del competente/i organo/i comunale/i.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di in house providing ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche socie.

2. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo e nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2 dell'art.4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, dello svolgimento dei seguenti servizi:

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;

b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei

rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;

g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;

h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;

i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi, acque di sentina e rifiuti solidi provenienti da attività industriali e da aree portuali;

j) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

k) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

l) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di centri per il riuso;

n) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;

o) gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli;

p) la costruzione, gestione e pulizia di approdi, ricoveri e posti barca nonché la gestione e pulizia di fabbricati e piazzali inerenti gli approdi turistici in ambito portuale;

q) gestione del servizio delle affissioni e di tutte le forme di pubblicità sul territorio comunale, nonché l'installazione e la gestione di impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni, comprendenti le operazioni di affissione e deaffissione, pulizia e manutenzione di supporti, acquisto ed installazione di nuovi supporti, gestione prenotazioni e prestazioni accessorie;

r) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;

s) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;
- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali e/o artigianali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e marciapiedi;

di, compreso il rifacimento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il posizionamento di elementi di arredo urbano e la collocazione di sottoservizi, la realizzazione ed il posizionamento di segnaletica stradale orizzontale e verticale e la relativa manutenzione;

- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatori pubblici;
- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;
- lavaggio di portici e marciapiedi;
- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
- derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;
- recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;
- pulizia arenili;
- i servizi legati alla progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, nonché quelli di giardinaggio in genere;

t) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle, la gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri.

u) l'attività di gestione amministrativa e/o in concessione, ove ne ricorrano le necessarie condizioni e tutti i presupposti normativi e regolamentari, dei servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di emissione dei ruoli, accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, elevazione delle infrazioni e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati.

v) l'attività di gestione degli impianti sportivi, compresa la guardiania e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

3. L'esercizio di attività statutarie, anche per enti terzi, così come la partecipazione alle gare, non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica, e/o servizi di interesse generale all'interno dei Comuni soci, potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione dei soci sempre a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti di interesse generale affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; l'ulteriore attività nel rispetto al suddetto limite di fatturato, potrà essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, accertato il mancato pregiudizio alla Società.

4. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.

5. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dai Comuni e/o enti pubblici soci.

6. Resta fermo che a Comuni ed enti Pubblici soci è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, direzione, coordinamento e controllo.

7. I Comuni soci potranno demandare e/o inviare, in qualsiasi momento, atti e/o linee di indirizzo per la società ovvero strategie e politiche aziendali al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società.

8. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in **Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero)**.

2. I versamenti sulle quote saranno effettuati nei modi previsti per legge.

3. Oltre al Comune promotore possono entrare a far parte della Società i soggetti indicati all'articolo 1.

4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

5. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla società.

6. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, è vietata la cessione delle quote a privati.

Art. 6 - Trasferimento di quote

1. Soci nella società potranno essere esclusivamente i soggetti indicati all'art. 1.

2. La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente comma ed il trasferimento delle quote potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti in precedenza indicati. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di quote e/o azioni a soggetti privati o diversi da quelli di cui all'art.1 del presente Statuto.

3. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del d. lgs. N. 175/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.

4. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

5. Il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto. Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta all'organo amministrativo tra-

mite raccomandata a.r. presso la sede della Società o posta elettronica certificata; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata o della posta elettronica certificata comunica tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata l'offerta agli altri soci;

c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o della posta elettronica certificata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta e fatta salva la procedura di cui al successivo comma.

6. Qualora nessuno abbia esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento della partecipazione è sottoposto al gradimento dell'Assemblea dei soci. A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta all'Organo amministrativo tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata nella quale siano contenuti le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire. L'Assemblea dei soci, all'uopo convocata, dall'Organo amministrativo, dovrà esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e l'organo amministrativo dovrà indicare entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'ac-

quisto.

7. Decorso inutilmente detto termine, entro 120 giorni, è consentita l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento.

Art. 7 - Recesso e esclusione

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a) sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
- b) impossibilità da parte dei soci di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 6.

2. Il recesso per "sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse" può essere esercitato solo ove tali ragioni siano:

- puntualmente specificate dalla delibera del socio ente pubblico recedente;
- conformi ai principi generali di motivazione dell'azione amministrativa;
- sottoposte a comunicazione scritta agli altri soci, con decorrenza subordinata all'esaurimento di ogni procedura di composizione.

3. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile.

4. Il valore di liquidazione della quota verrà determinato in conformità all'art. 2473 c. c. e secondo criteri oggettivi, inserendo nelle valutazioni solo quegli elementi previsti dalla legge o, in caso di esistenza di affidamenti pubblici, debitamente decurtati o valorizzati in relazione all'effettivo apporto degli stessi.

5. Eventuali ulteriori modalità procedurali devono essere conformi alle norme civilistiche in materia di recesso.

6. Ai sensi dell'articolo 2473 bis del codice civile i soci sono esclusi dalla società:

- in caso di mancato conferimento della quota sottoscritta entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione, salvo diversa previsione nel contratto di acquisto della quota;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi di versamento previsti e disciplinati dall'articolo 2481 bis del codice civile in caso di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale;
- in caso di condotta dolosa o gravemente colposa che renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale;
- in caso di mancato rispetto dei patti parasociali disciplinanti l'organismo per l'esercizio del controllo analogo.

7. Del verificarsi della circostanza che comporta l'esclusione prende atto l'organo amministrativo anche su proposta di singoli soci. L'organo amministrativo convoca i soci in Assemblea per discutere l'esclusione, garantendo comunque il contraddittorio al socio che si intende escludere.

8. La delibera è adottata a maggioranza assoluta e alla votazione non partecipa il socio che si intende escludere. Tale delibera è immediatamente comunicata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al socio escluso ed ha effetto al ricevimento della comunicazione.

TITOLO III

ORGANISMI SOCIETARI

Art. 8 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme specifiche del codice civile, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nell'ambito territoriale degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente Statuto, con avviso, trasmesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nella stessa convocazione può essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

3. È data facoltà agli Enti che svolgono il controllo di richiedere l'inserimento e/o la trattazione, di specifici punti all'ordine del giorno delle assemblee.

4. È ammessa la partecipazione a distanza all'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

6. Gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.

7. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. L'Organo amministrativo convoca altresì l'Assemblea ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio D'Amministrazione, il quale è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta. Nei casi di Legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In particolare la verbalizzazione notarile è richiesta per le modifiche dello statuto, inclusi gli aumenti di capitale, la modifica dell'oggetto sociale, operazioni di trasformazione, fusione e scissione della società nonché per la nomina e revoca dei liquidatori.

2. Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dall'Organo amministrativo e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. 10 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre, sono riservate all'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo, come disciplinato nel presente statuto;

c) la nomina, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, del collegio sindacale;

d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri del collegio sindacale;

e) le modifiche allo statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'approvazione del Bilancio preventivo che contiene:

- il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

- una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

- il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

- una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che

gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

- il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e del salario accessorio;

- il piano annuale degli acquisti.

h) l'approvazione degli indirizzi generali e delle direttive in materia di organizzazione e di assunzione di personale, dell'organigramma e dell'assetto organizzativo e in materia di appalti e concessioni, con potere di veto sulle attività poste in essere in difformità;

i) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo;

j) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo;

k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel bilancio preventivo;

m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi;

n) la revoca, per giusta causa, degli Amministratori e/o dei componenti del Collegio Sindacale, nonché la proposizione dell'azione di responsabilità degli stessi.

Art. 11 - Validità della costituzione e delle deliberazioni

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

2. Per la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il verbale deve indicare:

- la data e il luogo dell'assemblea;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- l'identità del/i partecipante/i ed il capitale sociale rappresentato;
- le modalità e i risultati delle votazioni;

Art.13 - Organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, previa delibera motivata dell'Assemblea adottata ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2006, n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. L'amministratore unico o i membri del Consiglio Di Amministrazione, oltre i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a partecipazione pubblica.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dal l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.
4. Ferme le facoltà e i poteri attribuiti dalla legge dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, spetta all'Organo amministrativo la gestione della Società.
5. L'Assemblea determina la tipologia dell'Organo amministrativo ed eventualmente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e in caso di scelta per l'organo collegiale provvede alla nomina del Presidente Del Consiglio di Amministrazione fra i soggetti individuati sulla base del disposto del comma seguente.
6. L'Organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta dalla società, ai sensi di legge e previa selezione e verifica di idonei requisiti di professionalità e integrità ed è rieleggibile. A tal fine viene costituita una Commissione composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata professionalità, la quale provvede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati.
7. L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare.
9. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
10. Alla scadenza del mandato, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, per la ricostituzione dell'organo amministrativo, per la prorogatio ed il regime degli atti, si applicano le norme previste dal D.L. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n.444.
11. Non possono ricoprire la carica di amministratore, e quindi essere nominati, il/i Sindaco/i, legale/i rappresentante/i, i Consiglieri, gli Assessori, i Delegati del Sindaco/i dell'Ente/i socio e/o in genere delle amministrazioni controllanti in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi venti anni; inoltre, non possono essere nominati i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti, e/o della stessa società, in

servizio e/o in pensione, nonché, di tutti, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

12. La carica di amministratore è incompatibile, altresì, con quella di dirigente e/o dipendente della Società, nonché per colui a cui sono state attribuite deleghe e/o poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso enti e/o aziende che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali. L'amministratore ha l'obbligo, prima dell'accettazione della carica e/o qualora l'incompatibilità dovesse insorgere successivamente, di informare l'ente/i socio/i; quest'ultimo potrà eventualmente non tenerne conto.

13. Non può essere altresì nominato amministratore chi si trova in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza).

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Il compenso massimo lordo, spettante all'Organo amministrativo Amministratore Unico, in base alla fascia di competenza, dovrà essere parametrato al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 11 c.6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. e ii. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e/o deliberati dagli Enti Soci, che prevedono compensi e/o limiti ai compensi, inferiori a quelli previsti dal decreto di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. e ii. Non potranno essere deliberati e/o corrisposti premi, eventuali parti variabili e/o una tantum, nel caso di risultati negativi e/o perdita di esercizio presentata dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente.

16. È fatto divieto in ogni caso di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato e/o una tantum, se non previa specifica approvazione dell'assemblea dei soci; in ogni caso, l'approvazione ed i risultati dovranno essere individuati prima dell'avvio delle specifiche attività premiali; è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

17. Ciascun amministratore può essere revocato per giusta causa e/o per gravi inadempienze ad opera dell'Assemblea dei soci, approvata dal Consiglio/i Comunale/i della/e amministrazione/i soci/e, anche su proposta della Commissione di Controllo analogo.

18. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Art.14 - Attribuzioni dell'Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, comunque composto, è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci, esclusi gli atti che la legge o

il presente statuto riservano all'Assemblea, per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. L'organo amministrativo, comunque composto, nella gestione ordinaria e straordinaria è vincolato al rispetto delle prescrizioni impartite dai soci in sede di esercizio del controllo analogo sulla società e trasfuso in atti formali e vincolanti;

Art. 15 - Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti della normativa applicabile alla Società, alcuni poteri ad uno solo dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone la relativa remunerazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.

2. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e, previa autorizzazione dell'assemblea, sia di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, sia di revocare le deleghe a detto amministratore.

3. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno quadrimestrale.

4. L'organo amministrativo comunque composto, previa autorizzazione dell'Assemblea, può procedere alla nomina, ed all'attribuzione del relativo compenso, di un Direttore Generale sulla base di una selezione pubblica indetta ai sensi di legge per la verifica della capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa. La Commissione di esame, è composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata professionalità.

5. Il Direttore Generale ha responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

6. Il Direttore deve in particolare, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo, in via esemplificativa:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo amministrativo;
- sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della

società;

- supportare l'organo amministrativo nella predisposizione del bilancio preventivo di cui all'articolo 24, comma 2 del presente statuto;

- adottare i provvedimenti e le eventuali indicazioni del controllo analogo per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

- formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;

- firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo;

- stipulare contratti deliberati dall'Organo amministrativo;

- dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;

- formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;

- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto;

- porre in essere tutti gli adempimenti di cui alla L. 190/2012 (anticorruzione) ed al D.Lgs. 33/2013 (trasparenza) e ss.mm.ii.

Art. 16 - Presidente - Vice Presidente - Segretario

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, la cui carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 17 - Riunione e convocazione

1. Il Presidente convoca il consiglio anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nell'ambito territoriale degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente Statuto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo degli Amministratori o da un Sindaco effettivo.

2. La convocazione è fatta a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, da spedire all'indirizzo e-mail o posta elettronica certificata dai medesimi all'uopo indicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nei casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato con comunicazione via e-mail o posta elettronica certificata da spedirsi con preavviso di due giorni.

4. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.

Art. 18 - Validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ed in caso di sua assenza prevale il voto del Vice Presidente.

Art. 19 - Libro delle decisioni degli amministratori

1. Le deliberazioni o decisioni dell'organo amministrativo, comunque composto, devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in caso di Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, e devono essere trascritte nel libro previsto al numero 3 dell'art. 2478 del Codice Civile.

Art.20 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta:

- all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente;
- al Direttore Generale, se nominato, nel limite della delega e dei poteri conferitigli dal presente Statuto;
- all'Amministratore Delegato, se nominato, nel limite della delega con-

feritagli.

2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO IV

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE - CONTROLLO

Art.21 - Collegio sindacale

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Albo, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

2. La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere. Tale criterio deve essere osservato anche nel caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso del mandato.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Sia i membri effettivi, che i membri supplenti, devono possedere, previa verifica, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a partecipazione pubblica. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'Art.2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti de-

l/i Comune/i e/o degli enti pubblici soci, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per gli amministratori.

6. Il Collegio Sindacale, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

7. La revisione legale può essere conferita al Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2409 bis del Codice Civile. In tale ipotesi, tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Elenco/Albo dei Revisori Legali.

8. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previste per legge. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

Art. 22 - Revisione legale

1. La revisione legale della Società può essere conferita anche ad un Revisore Unico o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Elenco/Albo/Registro.

2. L'incarico della revisione legale di cui al comma precedente, è conferito dall'Assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.23 - Controllo analogo

1. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) mediante l'approvazione del Bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei Soci;
- c) tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 24, comma 5 del presente Statuto;
- d) mediante le decisioni vincolanti riservate all'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 10;
- e) a mezzo di un apposito organismo di controllo costituito dai legali rappresentanti dei soci disciplinato da specifici patti parasociali, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché per le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;
- f) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.
- g) mediante controlli ispettivi presso la Società da parte dei soci, anche tramite l'organismo di controllo di cui alla lettera e) del presente comma.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Strumenti programmatici

1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predi-

sponde ed invia ai Soci il bilancio preventivo sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci.

2. Il Bilancio preventivo contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e del salario accessorio;

f) il piano annuale degli acquisti.

3. Il bilancio preventivo predisposto dall'organo amministrativo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

4. A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto, anche attraverso la predisposizione e la consegna ai soci di un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

5. L'organo amministrativo redige e trasmette ai soci semestralmente, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso e sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti, comprensiva della rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari unitamente al conto economico consuntivo del semestre tra-

scorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

6. L'Assemblea dei soci procede, tramite la relazione di cui al comma 5 del presente articolo, alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

Art. 25 - Esercizio Sociale Utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni applicabili, alla formazione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci.

2. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, è destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Art. 26 - Partecipazione ed informazioni

1. La società governa i servizi affidati e/o concessi, sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

2. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi.

Art. 27 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società riguardanti diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione dei casi in cui la legge riserva la competenza al Giudice ordinario o prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, possono essere devolute, previa specifica con il consenso di tutte le parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

2. Gli arbitri decidono secondo diritto, nel rispetto delle regole inderogabili di legge, e non possono pronunciare secondo equità salvo espresso accordo di tutte le parti e nei soli casi consentiti dalla normativa processuale.

3. Resta esclusa la possibilità di deferire ad arbitrato irrituale questioni attinenti a diritti indisponibili, materie di pubblico interesse e altre ipotesi espressamente escluse dalla legge.

Art. 28 - Pubblicità degli atti

1. Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale della Società, e possibilmente anche sui siti degli Enti locali e/o amministrazioni pubbliche socie.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Scioglimento - Rinvio

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria procederà:

- alla nomina di un liquidatore;
- alla indicazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- alla determinazione del compenso spettante al liquidatore. Il tutto, particolarmente, ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dell'art.2487 cod.civ.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle dell'Unione Europea. Tutte le disposizioni dello statuto che, anche a seguito di interpretazione giurisprudenziale consolidata dovessero essere o divenire incompatibili con la suddetta normativa avente carattere inderogabile si debbono intendere come mai entrate in vigore o immediatamente abrogate.

Firmato:

Raffaele RIZZO

Francesco ZENOBIO

Stefano MOLINERI

Graziella CAPODIFERRO

Gianluca TADDEO

Michele Barbaraci NOTAIO - SIGILLO

Io sottoscritto Avv. Michele Barbaraci NOTAIO in Formia, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Latina,

C E R T I F I C O

che la presente copia su supporto digitale è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Consta di trentatre fogli.

Formia (LT), 13 aprile 2026